



agricola agroalimentare agroindustria | chimica, materiali e biotecnologie | costruzioni, ambiente e territorio | sistema moda | servizi per la  
sanità e l'assistenza sociale | corso operatore del benessere | agenzia formativa Regione Toscana IS0059 – ISO9001

[www.e-santoni.edu.it](http://www.e-santoni.edu.it)

e-mail: [piis003007@istruzione.it](mailto:piis003007@istruzione.it)

PEC: [piis003007@pec.istruzione.it](mailto:piis003007@pec.istruzione.it)

Prot. n.

Pisa 28.09.2026

Al personale scolastico

Al DSGA

Agli Atti

Al sito

Disposto n. 12

Oggetto: Indicazioni operative per promuovere la cultura della protezione nella scuola

#### II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Costituzione art. 31, c. 2

VISTA la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, ONU art. 12

VISTA la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, ONU art. 19

VISTO il D.P.R. n. 616 24 luglio 1977

VISTA la Legge Quadro 328 8 novembre 2000

VISTO il Codice civile Art. 403 - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

VISTO il Codice penale ed in particolare l'Art. 357 che recita - Nozione di Pubblico ufficiale

*[...] coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*

VISTO il Codice penale ed in particolare l'Art. 358 - Nozione di Incaricato di pubblico servizio

*[...] coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio [...] anche senza esercizio di poteri autoritativi o certificativi*

VISTO il Codice penale ed in particolare l'Art. 361 - Omessa denuncia del pubblico ufficiale che recita *Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516*

VISTO il Codice penale ed in particolare l'Art. 362 - Omessa denuncia dell'incaricato di pubblico servizio che recita : *L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103*

VISTO il Codice di procedura penale Art. 331 - Obbligo di denuncia

VISTA la Legge n. 184 4 maggio 1983 ed in particolare l'art. 9 che recita *Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minorenni si trova sulle condizioni di ogni minorenne in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio*

VISTA la Legge n. 71 29 maggio 2017 modificata dalla Legge n. 70 17 maggio 2024

VISTA la Legge 132/2025 che inserisce il comma c) dopo l'articolo 612-ter (del codice penale) che recita: *Art.612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate*

PRESO ATTO CHE Il termine “abbandono” è da intendersi in senso ampio, ovvero anche come trascuratezza grave, abuso, maltrattamento o disagio profondo, oltre che come abbandono vero e proprio

VALUTATA la necessità di promuovere una cultura della protezione a scuola a seguito delle molteplici segnalazioni di disagio degli alunni pervenute

#### DETERMINA

La adozione delle seguenti indicazioni utili ai fini di condividere un agire quotidiano orientato alla prevenzione delle situazioni di disagio e vulnerabilità.

L'obiettivo individuato implica le seguenti azioni:

- Promuovere il benessere e la libertà di espressione di ogni studente, creando ambienti sicuri, inclusivi e rispettosi.
- Definire protocolli e procedure di azione, chiari e condivisi, per affrontare eventuali situazioni critiche.
- Costruire alleanze educative con famiglie, servizi sociali, servizi sanitari, associazioni ed enti locali, dando vita a una vera e propria rete di protezione.

Si premette che la scuola, non essendo un servizio di protezione sociale, non deve sostituirsi ai servizi sociali ma è fondamentale che essa sviluppi uno sguardo attento e sensibile alle dinamiche sociali per cogliere segnali di disagio e per attivare, quando necessario, le risorse territoriali competenti. In questa prospettiva, la scuola diventa un presidio educativo che contribuisce alla tutela e alla crescita integrale della persona, all'interno di una responsabilità condivisa tra istituzioni e comunità.

I servizi sociali rivestono un ruolo essenziale nella tutela dei minori e nel sostegno alle famiglie. La loro attività si fonda sulla presa in carico delle situazioni di difficoltà mediante interventi strutturati, personalizzati e continuativi. Essi procedono alla valutazione approfondita dei bisogni dei minori e dei rispettivi nuclei familiari, individuando le risorse e gli strumenti più idonei e, ove necessario, attivando misure di protezione a salvaguardia dei soggetti più vulnerabili. Parallelamente, promuovono percorsi di sostegno alla genitorialità, finalizzati al rafforzamento delle competenze educative e alla prevenzione di condizioni di disagio.

Nel contesto della quotidianità educativa, la scuola è chiamata a svolgere un'attenta funzione di osservazione il cui scopo è intercettare eventuali segnali di disagio e rilevare i bisogni degli studenti con sensibilità e senso di responsabilità. Qualora emergano situazioni di rischio, essa è tenuta ad attivare le opportune segnalazioni agli enti competenti e a collaborare in modo costruttivo con i servizi territoriali e con le famiglie. Solo così è possibile contribuire alla realizzazione di un'efficace alleanza educativa. Analogamente, la scuola promuove la formazione del personale e la definizione di protocolli operativi condivisi, al fine di assicurare interventi coerenti, tempestivi e rispettosi delle specifiche competenze e dei ruoli istituzionali.

Per queste ragioni, si forniscono le seguenti indicazioni da intendersi come vero protocollo di azione, strumento di supporto e orientamento per tutto il personale scolastico da attivare nei casi in cui vengano osservate o rilevate situazioni di disagio, di rischio, di possibile pregiudizio o di grave pregiudizio a carico di minori.

L'intento non è quello di introdurre un ulteriore adempimento formale, bensì di offrire un quadro di riferimento chiaro e condiviso, capace di accompagnare le scelte operative, sostenere i docenti e il personale nelle situazioni più delicate e favorire interventi tempestivi e coerenti, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno.

Il protocollo intende, dunque, fornire indicazioni chiare e condivise sulle modalità di intervento, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun soggetto coinvolto, al fine di garantire tempestività, coerenza e tutela effettiva dei diritti dei minori.

In termini generali, si possono distinguono quattro categorie di disagio articolate secondo il livello di gravità.

## I. Disagio

Si configura una situazione di disagio quando emerge un bisogno significativo che non trova adeguata risposta o riconoscimento nel contesto di vita del minorenne, ovvero quando si rilevano segnali di sofferenza la cui natura non risulta ancora chiaramente definita.

In tali circostanze, il primo passaggio consiste nel darne tempestiva informazione al dirigente scolastico e nell'attivare un'osservazione attenta, sistematica e continuativa. È necessario documentare con precisione gli elementi rilevati: le relazioni scritte costituiscono uno strumento essenziale per registrare in modo oggettivo fatti e comportamenti osservati e devono essere formalmente trasmesse al dirigente scolastico che ne cura la conservazione in apposito registro o protocollo riservato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Parallelamente, è opportuno prevedere un colloquio con lo studente, individuando un contesto riservato, accogliente e idoneo all'ascolto. In tale circostanza, l'adulto di riferimento è chiamato a manifestare disponibilità autentica e atteggiamento non giudicante, favorendo l'espressione del vissuto e riformulando quanto emerso per contribuire a chiarire e organizzare i contenuti. È fondamentale evitare di esprimere giudizi, minimizzazioni o enfattizzazioni, pur mantenendo saldo il ruolo educativo. Occorre inoltre esplicitare con chiarezza i limiti della riservatezza: alcune informazioni potranno restare confidenziali, altre potranno essere condivise previo accordo, mentre quelle attinenti alla tutela della salute e della sicurezza dovranno essere necessariamente segnalate secondo quanto previsto dalla normativa.

Successivamente, si prevede un colloquio con la famiglia, finalizzato ad acquisire ulteriori elementi utili alla comprensione della situazione e a verificare il livello di consapevolezza rispetto al disagio rilevato. L'incontro deve essere orientato alla costruzione di un'alleanza educativa, volta a condividere strategie di intervento e a individuare risposte adeguate al bisogno emerso, valutando, nei casi di maggiore complessità, anche l'eventuale coinvolgimento dei servizi competenti.

La scuola può, in ogni fase, attivare un confronto con i servizi sociali al fine di richiedere una consulenza professionale, anche in forma anonima, qualora la situazione susciti particolare preoccupazione. Tale passaggio, gestito con la dovuta discrezione e nel rispetto della riservatezza, consente di orientare in modo più consapevole le decisioni successive e di inquadrare correttamente la situazione — distinguendo tra disagio, rischio o pregiudizio — avvalendosi del supporto tecnico dell'assistente sociale.

Quindi:

1. Informare
2. Osservare
3. Documentare
4. Svolgere colloqui

## II. Rischio

Si configura una situazione di rischio quando il disagio rilevato produce effetti negativi e persistenti sul benessere del minorenne e sul suo funzionamento quotidiano, incidendo in modo significativo sulla dimensione scolastica, relazionale o personale.

In presenza di tale condizione, oltre alle azioni già previste per le situazioni di disagio — informare il dirigente scolastico, mantenere un'osservazione attenta e sistematica, documentare puntualmente gli elementi rilevati, attivare un colloquio con il minorenne e promuovere un confronto con la famiglia — si rende opportuno procedere all'attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti.

Il contatto con i servizi dovrebbe avvenire, ove possibile, con il consenso informato della famiglia e attraverso il suo coinvolgimento attivo, ad esempio mediante un incontro congiunto presso l'istituzione scolastica. Tale modalità operativa favorisce trasparenza, corresponsabilità e la costruzione di un'alleanza educativa orientata prioritariamente alla tutela e al benessere del minorenni.

Qualora, tuttavia, la famiglia non assuma un atteggiamento di disponibilità al confronto con i servizi, oppure mostri di negare o minimizzare il disagio rilevato, la scuola può procedere alla trasmissione di una relazione formale ai servizi sociali. In questo caso, è importante che la relazione sia redatta in modo accurato e professionale e che sia fondata su elementi oggettivi, dati osservativi e riscontri sistematici, evitando interpretazioni soggettive o valutazioni non supportate da evidenze concrete.

L'obiettivo è evidentemente quello di garantire una presa in carico adeguata e tempestiva, nel rispetto delle competenze istituzionali e nell'esclusivo interesse della tutela e del benessere del minorenni.

Quindi:

1. Informare
2. Osservare
3. Documentare
4. Svolgere colloqui
5. Informare i Servizi Sociali con il consenso espresso o con il coinvolgimento attivo della famiglia
6. In mancanza di consenso, trasmissione di una relazione ai servizi sociali

### III. Pregiudizio

Si configura una situazione di pregiudizio quando il disagio incide in modo rilevante sulla salute fisica e/o psicologica del minorenni, compromettendone in maniera significativa l'integrità, lo sviluppo e il benessere.

In tali circostanze, le azioni da porre in essere devono avere carattere di urgenza e la situazione specifica deve essere affrontata con immediatezza. Al fine di coordinare gli interventi ed evitare sovrapposizioni o ritardi, è opportuno verificare se il minorenni sia già preso in carico, se la situazione sia nota e quale sia il livello effettivo di gravità e di urgenza attivando un confronto tempestivo con i servizi sociali territorialmente competenti.

Qualora emerga la necessità di un intervento formale, mediante apposita relazione circostanziata e fondata su elementi oggettivi la scuola deve provvedere a segnalare immediatamente ai servizi sociali oppure, nei casi di particolare gravità o laddove previsto dalla normativa vigente, direttamente all'autorità giudiziaria competente.

In ogni caso, l'azione della scuola deve essere guidata dal principio di tutela prioritaria del minorenni, nel rispetto dei ruoli istituzionali e degli obblighi di legge.

Quindi:

1. Confronto tempestivo con i servizi sociali e/o segnalazione

### IV. Pregiudizio grave

Si configura una situazione di pregiudizio grave quando il minorenni è esposto a forme di violenza, abuso, maltrattamento o ad altre condizioni gravemente lesive della sua integrità fisica e/o psicologica.

In tali circostanze, la tutela del minorenni assume carattere di assoluta priorità. La scuola è tenuta ad un intervento immediato procedendo senza indugio alla denuncia all'autorità giudiziaria competente, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge.

In questi casi, non è opportuno informare preventivamente l'alunno né la sua famiglia, al fine di non compromettere eventuali indagini o accertamenti in corso e di garantire la piena efficacia dell'intervento di tutela.

La denuncia può essere presentata alle forze dell'ordine — quali Carabinieri o Polizia di Stato — oppure direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, in particolare alla Procura presso il Tribunale per i Minori nei casi che riguardano minori.

L'azione deve essere tempestiva, circostanziata e fondata su elementi oggettivi. La relazione dei fatti osservati dovrà essere chiara e documentata, evitando interpretazioni personali e attenendosi ai riscontri concreti emersi nel contesto scolastico.

Quindi:

1. Denuncia immediata all'autorità giudiziaria

Si ricorda che non spetta alla scuola accertare l'esistenza di una situazione di pregiudizio o di pregiudizio grave, in quanto questa competenza è esclusivamente dell'autorità giudiziaria.

Il ruolo della scuola, infatti, consiste unicamente nel segnalare quanto osservato, riportando in modo accurato e circostanziato le informazioni di cui è venuta a conoscenza evitando di svolgere accertamenti approfonditi o raccogliere ulteriori elementi poiché tali azioni potrebbero compromettere le indagini in corso o allertare i presunti responsabili.

La scuola, pertanto, si configura come punto di osservazione e di segnalazione, garantendo tempestività, chiarezza e rispetto delle procedure, evitando competenze proprie degli organi preposti alla tutela e alla protezione dei minori.

## SULL'OBBLIGO DI DENUNCIA

Nel nostro ordinamento, alcuni reati richiedono un'iniziativa formale da parte della persona offesa — nel caso dei minori, da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale — affinché possa essere avviata l'azione penale. Altri reati, invece, sono perseguibili d'ufficio, indipendentemente dalla volontà della vittima.

I reati perseguibili d'ufficio sono generalmente quelli più gravi, che compromettono diritti fondamentali come la vita, la libertà personale o l'integrità fisica. In questi casi, la segnalazione da parte della scuola o di altri soggetti obbligati assume carattere fondamentale per garantire la tutela immediata del minorenne e l'attivazione tempestiva delle autorità competenti.

All'uopo, si ricorda che, sebbene chiunque possa denunciare un reato procedibile d'ufficio, non tutti hanno l'obbligo di farlo. Tale obbligo riguarda specificatamente i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza del reato nell'esercizio delle proprie funzioni. Non è necessario quindi attendere una denuncia da parte della famiglia e, in caso di sospetto o notizia di questi reati bisogna denunciare immediatamente all'autorità giudiziaria

Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti reati perseguibili d'ufficio:

- Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.)
- Abusi sessuali (artt. 609-bis e seguenti c.p.)
- Lesioni gravi o gravissime (artt. 582 e seguenti c.p.)
- Abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.)
- Abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.)
- Inosservanza dell'obbligo di istruzione (art. 570-ter c.p.)
- Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis – 600-sexies c.p.)
- Minaccia, sead un minorenne (art. 612 c.p.)
- Atti persecutori, se nei confronti di un minorenne (art. 612-bis c.p.)

In particolare,

per MALTRATTAMENTO nei confronti di un minorenne si intendono quei comportamenti che causano o possono causare un danno alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minorenne, all'interno di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere e varia in base alla tipologia degli atti e alla loro ripetizione nel tempo

Può verificarsi non solo in ambito familiare, ma anche in altri contesti di vita del minorenne, compreso quello scolastico, quando gli adulti di riferimento (docenti o personale ATA) mettono in atto condotte umilianti, usano in modo improprio i mezzi di correzione, offendono, minacciano, aggrediscono, manipolano o toccano in modo improprio.

Ad esempio:

*ABUSO FISICO - colpi, percosse, calci, morsi, soffocamenti, strangolamenti, avvelenamenti, uso di oggetti con provocazione di danni fisici, lesioni, ustioni, lividi*

*ABUSO EMOTIVO-PSICOLOGICO - ripetizione nel tempo di insulti, minacce, umiliazioni, indifferenza, rifiuto affettivo, ricatti, pressioni psicologiche, svalutazione, intimidazione, discriminazione*

*ABUSO SESSUALE - coinvolgimento di minori in atti sessuali, sia fisicamente che attraverso la manipolazione o l'esposizione a materiale con contenuti sessuali*

*TRASCURATEZZA, NEGLIGENZA, INCURIA<sup>1</sup> - reiterazione nel tempo di carenze/omissioni nella cura del minorenne necessaria per il suo benessere: nutrizione, abitazione, supporto, istruzione, sicurezza, protezione*

Per i reati perseguibili a querela di parte, l'obbligo di denuncia o di segnalazione per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio non si applica. In questi casi, l'autorità giudiziaria può procedere solo se la persona offesa, oppure chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, presenta una querela, cioè una richiesta formale di avvio del procedimento penale.

Un discorso a parte è necessario per i reati di BULLISMO e CYBERBULLISMO in quanto essi si configurano come due fenomeni particolarmente allarmanti entrati nella quotidianità di genitori ed adolescenti. Non sempre bullismo e cyberbullismo sono reato, ma esistono comunque delle tutele, sia risarcitorie che alla persona.

In Italia, il bullismo/cyberbullismo in sé non costituisce un reato unico e specifico nel codice penale, ma piuttosto un insieme di condotte prevaricatorie realizzate attraverso mezzi telematici (social network, chat, ecc.). Pertanto, la perseguibilità dipende dal reato specifico che viene configurato di volta in volta. A tal riguardo, nel richiamare le vigenti Linee guida emanate dal Ministero, si ricordano le novità introdotte dalla Legge 132/2025 che recita:

*“c ) dopo l'articolo 612-ter (del codice penale) è inserito il seguente:*

*Art.612-quater(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)*

*Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificate o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di un pubblico ufficiale a causa delle funzioni esercitate.”*

Si fa presente che, ai sensi del Codice di procedura penale, artt.351, 362, 398, sono possibili le audizioni protette e che l'autorità giudiziaria può ascoltare un minorenne, senza il coinvolgimento dei genitori, in modalità protetta, anche a scuola, quando è necessario per tutelare la sua salute e sicurezza. In questo caso, la scuola deve prestare la massima collaborazione, individuando un luogo idoneo per il colloquio che si svolgerà esclusivamente tra il minorenne e l'autorità giudiziaria, senza altri soggetti. I genitori del minorenne non vanno informati.

---

<sup>1</sup> Sia INCURIA che IPERCURIA e DISCURIA richiedono osservazione attenta, poiché ciascuna, pur con modalità diverse, può determinare condizioni di disagio o rischio per il minorenne. Incuria: mancanza di cura; Ipercuria: controllo eccessivo che limita la crescita, lo sviluppo e l'autonomia del minorenne; Discuria: relazione di cura distorta e/o disfunzionale.

Pertanto, premesso che si intende per:

- **Denuncia**  
L'atto con cui chiunque porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio. Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, la denuncia è obbligatoria quando il reato viene conosciuto nell'esercizio delle proprie funzioni, attivando immediatamente l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- **Querela**  
L'atto con cui la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda penalmente per fatti per i quali la legge non prevede la procedibilità d'ufficio. La querela rappresenta quindi uno strumento legale che consente alla vittima di richiedere formalmente l'azione penale.
- **Esposto**  
La segnalazione con cui chiunque richiede all'autorità competente di verificare una situazione ritenuta irregolare o potenzialmente illecita, senza qualificare necessariamente il fatto come reato. L'esposto serve a richiamare l'attenzione delle autorità su comportamenti sospetti o situazioni problematiche.
- **Segnalazione**  
Si riferisce al profilo civile o amministrativo e ha l'obiettivo di attivare misure di protezione per il minorenne, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali. La segnalazione consente di attivare tempestivamente il sostegno dei servizi sociali o dell'autorità minorile, garantendo tutela e interventi mirati a favore del minorenne.

Sinteticamente si suggeriscono le seguenti azioni da porre in essere:

Obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p.:

- Quando si ha notizia/sospetto di reato procedibile d'ufficio
- Attiva l'intervento dell'autorità giudiziaria
- Va fatto alle forze dell'ordine o alla Procura
- L'omissione comporta una responsabilità penale ai sensi degli artt. 361-362 c.p.

Obbligo di segnalazione previsto dall'art. 9, L. 184/1983

- Quando si ha notizia e evidenza di una situazione di rischio o pregiudizio
- Attiva l'intervento dei servizi sociali o l'autorità minorile
- Va trasmessa al dirigente scolastico, che può inoltrarla ai servizi sociali o alla Procura
- L'omissione può comportare responsabilità professionale o disciplinare

I livelli della segnalazione saranno:

1. Dirigente scolastico: è il primo referente istituzionale per ogni segnalazione di cui ha la responsabilità legale nella gestione del processo
2. Funzione strumentale di supporto agli alunni: una figura che può essere utile sia per l'accompagnamento dei colleghi nelle procedure interne, sia per la predisposizione di protocolli interni, ambienti dedicati ai colloqui con studenti e genitori, occasioni formative
3. Consulenza anonima e informale ai servizi sociali: per avere un parere tecnico da parte degli assistenti sociali, nella valutazione di una situazione di difficile lettura
4. Segnalazione formale ai servizi sociali: in caso di situazioni di rischio, pregiudizio, pregiudizio grave
5. Segnalazione/denuncia alle forze dell'ordine o alla Procura: nei casi di sospetto reato verso minori
6. Chiamata tempestiva alle forze dell'ordine: quando c'è un pericolo evidente per la sicurezza o l'incolumità delle persone oppure una violazione di un provvedimento giudiziario
7. Evasione dell'obbligo scolastico: dopo 15 giorni di assenza anche non consecutivi il dirigente scolastico ne dà segnalazione al Sindaco. Il Sindaco procede con un ammonimento alla famiglia invitando a far riprendere la frequenza al figlio. Se ciò non accade il Sindaco trasmette segnalazione alla Procura ordinaria per inosservanza dell'obbligo di istruzione (art. 570-ter c.p.<sup>2</sup>)

---

<sup>2</sup> Dispositivo dell'art. 570 ter Codice Penale

Si ricorda che il personale docente ha una doppia responsabilità:

I. Contrattuale

Art. 1218 del codice civile Responsabilità del debitore

*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*

II. Extracontrattuale

Art. 2043 del codice civile principio del «*neminem laedere*»

*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno<sup>3</sup>*

Ed è tenuto al segreto di ufficio ex art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio che recita:

*“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*

Nel caso di confidenze di natura intima e sentimentale, si ricorda che l'età del consenso per i rapporti sessuali è la seguente:

Rapporti sessuali con minorenni: l'età del consenso

| Età | Età | Reato?                                                               |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 18  | 14  | No: 14 anni è l'età del consenso                                     |
| 40  | 14  | No: 14 anni è l'età del consenso (*)                                 |
| 18  | 13  | Sì: la persona di 13 anni non ha ancora raggiunto l'età del consenso |
| 16  | 13  | No: se entrambi sono minorenni l'età del consenso è 13 anni          |
| 16  | 12  | Sì: se entrambi sono minorenni l'età del consenso è 13 anni          |

Fonti → [Codice Penale](#) → [LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare](#) → [Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia](#) → [Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare](#)

<sup>(1)</sup> Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minorenni o non giustifica **con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi**, la mancata iscrizione del minorenni presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minorenni durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minorenni o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minorenni dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

<sup>3</sup> N.B. Una specificazione del criterio generale è data dall'art. 2048 c.c. **Dispositivo dell'art. 2048 Codice Civile**

Fonti → [Codice Civile](#) → [LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni](#) → [Titolo IX - Dei fatti illeciti](#)

Il padre e la madre, o il [tutore](#) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi<sup>(1)</sup>. La stessa disposizione si applica all'[affiliante](#). I [precettori](#) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti<sup>(2)</sup> nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [[1900](#), [2047](#) comma 1, [2054](#)].

|    |    |                                                                     |
|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| 13 | 13 | No: non sono imputabili (responsabili penalmente delle loro azioni) |
|----|----|---------------------------------------------------------------------|

Infine, si forniscono indicazioni in relazione alla determinazione degli interlocutori a cui rivolgersi:

|                                                                                                                        | <b>Procura per i minorenni</b>                          | <b>Procura ordinaria</b>           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pregiudizio grave o trascuratezza</b>                                                                               | interlocutore per la tutela dei minori in ambito civile |                                    |
| <b>Sospetto abuso, maltrattamento, o altro reato a danno del minore da uno o entrambi i genitori</b>                   | interlocutore per la tutela dei minori in ambito civile | interlocutore per l'aspetto penale |
| <b>Sospetto abuso, maltrattamento, o altro reato a danno del minore da un adulto (non genitore/tutore/affidatario)</b> |                                                         | interlocutore per l'aspetto penale |
| <b>Sospetto di reato commesso da un minore</b>                                                                         | interlocutore per l'aspetto penale                      |                                    |
| <b>Sospetto di reato commesso da un maggiorenne (che non coinvolge in alcun modo minorenni)</b>                        |                                                         | interlocutore per l'aspetto penale |

In Italia, ogni distretto di Corte d'Appello (ad eccezione del Trentino e della Valle d'Aosta), ha un unico Tribunale per i minori, competente sull'intera area del distretto. In ogni capoluogo di Provincia, invece, c'è una Procura ordinaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca Napolitano

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

FRANCESCA  
NAPOLITANO  
28.09.2026 15:55:42 CEST